



Reg. ord. n. 32/2009

Revò, 9 settembre 2009

Prot. 3765

**OGGETTO: Istituzione senso unico alternato in Via Roma nr. 18, per lavori di trasloco in programma il 10 settembre 2009.**

## IL SINDACO

**Vista** la richiesta di data 09 settembre 2009 prot. nr. 3761, del Sig. Pancheri Pierino, rappresentante della ditta R.P.Montaggi s.n.c., con sede in Via D. Alighieri nr.45 di Castelfondo (TN), di poter ottenere un'ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato in Via Roma nr.18 nel Comune di Revò, in corrispondenza dell'abitazione di proprietà del Sig. Vit Giovanni residente a Tresana (MS) per effettuare lavori di trasloco, nella giornata del 10 settembre 2009, dalle ore 07:00 alle ore 20:00;

**Ritenuto** di accogliere la richiesta del Sig. Pancheri Pierino, rappresentante della ditta R.P.Montaggi s.n.c., con sede in Via D. Alighieri nr.45 di Castelfondo (TN), al fine di garantire lo svolgimento dei lavori di trasloco in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità e il regolare svolgimento della stessa;

Considerato che per permettere lo svolgimento delle operazioni di trasloco si rende necessario chiudere una corsia di marcia per permettere la sosta di un autocarro per il carico degli oggetti;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

**Visto** la Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 di Trento e ss.mm. contenente principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

## ORDINA

**L'istituzione del senso unico alternato in Via Roma nr. 18 nel Comune di Revò,  
il giorno 10 settembre 2009, dalle ore 07:00 alle ore 20:00.**

## DEMANDA

Alla ditta R.P.MONTAGGI S.N.C. con sede a Castelfondo(TN), di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento, almeno 48 ore prima, nel rispetto della normativa vigente;

Alle Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

## AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea;
- Ai Carabinieri di Revò, avente competenza sul territorio interessato;
- Alla Polizia Locale Alta Val di Non, avente competenza sul territorio interessato.

## AVVERTE ALTRESI

Che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

IL SINDACO  
Walter Iori